



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

DECRETO

Oggetto: Emanazione Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di Brescia

IL RETTORE

VISTO:

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. del 6 febbraio 2024, n. 107, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale del 16 febbraio 2024, n. 39;
- il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. del 24 luglio 2024, n. 661;
- il Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di Brescia, emanato con D.R. del 24 marzo 2022 n. 273;
- la delibera n. 205/2024 del 22 luglio 2024, prot. 204851, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole alla proposta di modifica del Regolamento Elettorale;
- la delibera n. 197/2024 del 23 luglio 2024, prot. 204887, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la proposta di modifica del Regolamento Elettorale;

DECRETA

per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto e che qui si intendono integralmente riportate,

1. di emanare il Regolamento Elettorale dell'Università degli Studi di Brescia, il cui testo è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. il Regolamento Elettorale entrerà in vigore il primo giorno feriale successivo alla pubblicazione all'albo *on-line* di Ateneo.

Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(Prof. Francesco Castelli)

F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05

Firmato digitalmente da Francesco Castelli
Data: 24.07.2024 16:27:06 CEST
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017



**Regolamento Elettorale
dell'Università degli Studi di Brescia**

Emanato con D.R. del 24 luglio 2024, n. 669

INDICE

Art. 1 Ambito di Applicazione
Art. 2 Definizioni

TITOLO I – ELEZIONI DEL RETTORE

Art. 3 Indizione delle elezioni
Art. 4 Commissione elettorale centrale
Art. 5 Commissione di seggio
Art. 6 Elettorado passivo
Art. 7 Elettorado attivo
Art. 8 Presentazione delle candidature
Art. 9 Votazioni
Art. 10 Operazioni preliminari
Art. 11 Operazioni di voto
Art. 12 Operazioni di scrutinio
Art. 13 Proclamazione dell'eletto
Art. 14 Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

TITOLO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 15 Indizione delle elezioni
Art. 16 Commissione elettorale centrale
Art. 17 Commissione di seggio
Art. 18 Elettorado passivo
Art. 19 Elettorado attivo
Art. 20 Presentazione delle candidature
Art. 21 Votazioni
Art. 22 Operazioni preliminari
Art. 23 Operazioni di voto
Art. 24 Operazioni di scrutinio
Art. 25 Proclamazione dei risultati
Art. 26 Pubblicazione dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione degli eletti
Art. 27 Reintegrazione delle rappresentanze

TITOLO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 28 Indizione delle elezioni
Art. 29 Commissione elettorale centrale
Art. 30 Commissione di seggio
Art. 31 Modalità di elezione e di presentazione delle candidature
Art. 32 Votazioni
Art. 33 Operazioni preliminari
Art. 34 Operazioni di voto



Art. 35 Operazioni di scrutinio

Art. 36 Proclamazione dei risultati

Art. 37 Pubblicazione dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione degli eletti

Art. 38 Reintegrazione delle rappresentanze

CAPO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI CENTRALI: SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NUCLEO DI VALUTAZIONE, PRESIDIO DI QUALITÀ DELL'ATENEO, COMITATO PER LO SPORT

Art. 39 - Elettore passivo

Art. 40 - Elettore attivo

CAPO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ALTRI ORGANI

Art. 41 Consiglio di Dipartimento

Art. 42 Commissioni Paritetiche

Art. 43 Consiglio di Corso di laurea Studio

Art. 44 Consiglio di Facoltà

TITOLO IV - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI E DEGLI SPECIALIZZANDI NEI RISPETTIVI ORGANI

CAPO I - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI

Art. 45 Elettore attivo e passivo

Art. 46 Modalità di elezione

CAPO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 47 Elettore attivo e passivo

Art. 48 Modalità di elezione

TITOLO V - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL COMITATO PARTECIPATIVO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 49 Modalità di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo

Art. 50 Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento

TITOLO VI - ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 51 Modalità di elezione

TITOLO VII - ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 52 Modalità di elezione

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 Disposizioni transitorie e finali

Art. 54 Emanazione ed entrata in vigore



Art. 1 Ambito di Applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità ed i termini per l'elezione delle componenti negli organi dell'Università degli Studi di Brescia, in conformità con la normativa vigente statale e di Ateneo.
2. L'Università adotta tutte le misure tecnologiche (elettroniche, informatiche e telematiche) che, nel rispetto delle norme poste a tutela del diritto di voto (personalità, libertà e segretezza), possano semplificare l'intero procedimento elettorale.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, la locuzione:

“Albo pretorio *on-line* di Ateneo” definisce la sezione del portale *web* di Ateneo dedicata alla pubblicazione degli atti e dei provvedimenti adottati dall'Ateneo che devono essere resi noti a chiunque ne abbia interesse, per obbligo di Legge o di Regolamento. Esso assolve, inoltre, l'obbligo di pubblicità legale;

“lista” (non preceduta dalle parole “voto di”), “liste”, “liste elettorali” definiscono – a seconda del contesto – il documento contenente le candidature, presentato da una organizzazione studentesca o da un raggruppamento di organizzazioni studentesche ovvero definiscono l'organizzazione studentesca presentatrice o suo raggruppamento;

“manifesto elettorale” definisce il prospetto sinottico riassuntivo delle modalità di voto e dei candidati;

“operatore economico designato” indica il soggetto giuridico che è stato individuato al fine della gestione del voto in modalità elettronica o telematica;

“personale di ruolo” definisce i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori assunti a tempo indeterminato;

“personale docente” indica i professori ordinari, i professori straordinari, i professori associati;

“personale tecnico-amministrativo” definisce il personale universitario contrattualizzato di comparto, compresi i CEL e i Tecnologi nonché, esclusivamente ai fini del presente Regolamento, il personale dirigente, di cui ai CCNL di riferimento;

“portale *web* di Ateneo” indica il sito internet ufficiale dell'Università degli Studi di Brescia www.unibs.it;

“professori associati” definisce il personale docente appartenente al ruolo dei professori associati, anche indicati “di seconda fascia”;

“professori ordinari” definisce il personale docente in servizio appartenente al ruolo dei professori ordinari e straordinari, anche definiti “di prima fascia”;

“professori straordinari” definisce i professori assunti ai sensi dell'art. 1, comma 12 della Legge 230/2005;

“propaganda elettorale” definisce ogni forma di promozione, divulgazione o comunque condivisione della propria candidatura, effettuata con qualsiasi modalità;

“quoziente elettorale” definisce il risultato numerico della divisione dei voti validi espressi dagli elettori per il numero dei seggi da attribuire;

“resto elettorale” definisce il valore decimale che residua, una volta effettuata l'operazione di divisione dei voti validi di ogni singola lista per il quoziente elettorale;

“personale ricercatore” indica indistintamente e univocamente sia i ricercatori di ruolo che i ricercatori a tempo determinato in servizio;

“ricercatore di ruolo” o “ricercatore a tempo indeterminato” definisce la figura - ad esaurimento - di ricercatori in servizio ai sensi dell'art. 32 del DPR 11 luglio 1980, n. 382;



“ricercatore a tempo determinato definisce i ricercatori di cui all’art. 24 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 in servizio. Sono anche indicati come RTT (oltre che, per le qualifiche ad esaurimento dei ricercatori a tempo determinato di tipo “A” e “B”, RTDA e RTDB);

“studente” definisce, di norma, gli iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, corso di dottorato, Scuola di specializzazione, salvo ove diversamente disposto;

“studente regolarmente iscritto” definisce lo studente in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, ad una specifica data di riferimento;

“tempo pieno” indica, sia per i professori ordinari, professori associati, ricercatori e personale tecnico-amministrativo, il regime di impegno lavorativo pieno;

“tempo definito” indica, per i soli professori ordinari, professori associati e ricercatori, il regime di impegno lavorativo definito;

“voto tradizionale” definisce il voto effettuato in modalità cartacea, in presenza;

“voto elettronico” definisce il voto effettuato in modalità elettronica, in presenza presso postazioni di voto dedicate;

“voto telematico” definisce il voto effettuato in modalità telematica, da remoto, con l’utilizzo di un qualunque sistema di connessione internet.

TITOLO I – ELEZIONI DEL RETTORE

Art. 3 Indizione delle elezioni

1. La convocazione del corpo elettorale per l’elezione del Rettore è fatta dal Decano dell’Università con avviso emanato nei termini previsti dall’art. 5, comma 6 dello Statuto.
2. Nel provvedimento il Decano indica:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) le modalità di voto (tradizionale, elettronico, telematico);
 - c) il numero e l’ubicazione dei seggi elettorali, salvo l’utilizzo del voto telematico;
 - d) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature;
 - e) sentito il Direttore o la Direttrice Generale, il responsabile del procedimento amministrativo, che supporta il Decano e la Commissione Elettorale Centrale nelle attività procedurali.
3. Il Decano provvede inoltre anche alla costituzione, anche non contestuale:
 - a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) delle Commissioni di seggio, previste anche nel caso di utilizzo del voto elettronico.

Art. 4 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
 - a) un Presidente, scelto tra i professori ordinari;
 - b) un professore associato;
 - c) un ricercatore;



- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, designato dal Comitato Partecipativo del personale tecnico-amministrativo;
- e) uno studente, designato dal Comitato Partecipativo studentesco;

La Commissione è coadiuvata da un dipendente dell'Amministrazione con funzioni di supporto e di segreteria, individuato dal Direttore Generale.

2. Il Decano designa, inoltre, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma, almeno un componente supplente, indicato, nei casi di cui alle lettere d) ed e), dai rispettivi organi rappresentativi.
3. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
4. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente. In caso di assenza o impedimento del supplente, il Decano provvede con nuova designazione.
5. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data delle votazioni e dei successivi aggiornamenti, suddivisi per ruoli da comunicare alle Commissioni di seggio e, in caso di voto elettronico e telematico, all'operatore designato nonché da pubblicare all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e nella pagina dedicata del portale *web* di Ateneo, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità;
 - b) di accogliere le candidature e di pronunciarsi sulla corretta e rituale presentazione delle stesse;
 - c) di dare adeguata pubblicità, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, al manifesto elettorale;
 - d) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
 - e) di verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, ove istituite, e inviare i verbali al Decano;
 - f) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati.

Art. 5 Commissione di seggio

1. Per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono designate le Commissioni elettorali di seggio, composte da:
 - a) un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa tra gli altri componenti un Vice- Presidente;
 - b) un membro scelto tra il personale docente;
 - c) un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo designato dal Comitato Partecipativo del Personale tecnico-amministrativo.
2. Il Decano, inoltre, nomina almeno due o più supplenti per sostituire o integrare i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenti.
4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.



Art. 6 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 5, comma 5 dello Statuto, ai professori ordinari in servizio presso l'Università degli Studi di Brescia o presso altre Università italiane che non si trovino in situazioni di incompatibilità. Possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito o in altre situazioni di incompatibilità temporanea, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto, o a risolvere, se eletti, le condizioni temporanee di incompatibilità entro la data di decorrenza della carica.
2. Ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto, la candidatura è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 7 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, nei limiti di cui allo Statuto, al personale e agli studenti/studentesse di seguito indicati, rispettivamente in servizio o in carica alla data di svolgimento delle singole tornate elettorali:
 - a) il personale docente, i ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
 - b) al personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato;
 - c) ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione e agli studenti che compongono le Commissioni paritetiche istituite in ciascun Dipartimento dell'Ateneo.
2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative a qualunque titolo e/o congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.

Art. 8 Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature al Decano deve avvenire, con le modalità definite nel Decreto di indizione delle elezioni, preferibilmente in modalità telematica, almeno 60 giorni prima della data della prima votazione.
2. I candidati, unitamente alla propria candidatura, devono presentare il programma elettorale ed il proprio curriculum. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a dare a tali documenti adeguata e tempestiva pubblicità, attraverso il portale *web* di Ateneo.
3. L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire, con le medesime modalità previste al comma 1, almeno sette giorni prima rispetto a quello che precede ciascun turno elettorale e viene formalizzato dal Presidente della Commissione elettorale centrale.
4. L'eventuale ritiro delle candidature viene immediatamente e adeguatamente pubblicizzato a cura dell'Amministrazione, mediante affissione presso le sedi dei seggi elettorali e attraverso il portale *web* di Ateneo.
5. La propaganda elettorale da parte dei candidati deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione;
 - deve essere assicurato un eguale accesso ai mezzi di propaganda, curando che siano messi a disposizione adeguati spazi sul portale *web* di Ateneo per le affissioni elettorali e spazi fisici per lo svolgimento di Assemblee elettorali all'interno delle strutture dell'Università. L'eventuale utilizzo



delle liste e-mail collettive deve essere autorizzato dalla Commissione Elettorale Centrale, nei limiti della regolamentazione di Ateneo;

- al personale è garantita la possibilità di partecipare, nelle modalità e limiti fissati con disposizione del Direttore Generale, durante l'orario di servizio e senza decurtazioni stipendiali, a Assemblee elettorali indette dai candidati, di durata massima complessiva fissata nel provvedimento di indizione delle elezioni;
 - divieto di propaganda elettorale, in qualsiasi forma, a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione di ogni tornata elettorale.
6. Nel caso di violazione dei principi previsti per la propaganda elettorale, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad infliggere le opportune sanzioni, oltre alla eventuale segnalazione disciplinare dell'autore.

Art. 9 Votazioni

1. Le votazioni, per ciascun turno elettorale, possono avere luogo in giorni consecutivi. I turni elettorali sono fissati tenendo conto dei termini di cui al comma 3 dell'articolo precedente.
2. Il Rettore viene eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
3. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti nell'ultima votazione valida. È eletto colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi.
4. Oltre ai casi previsti all'art. 5, comma 9 dello Statuto, in caso di ulteriore parità la Commissione Elettorale Centrale procede in ultima istanza a individuare l'eletto mediante sorteggio.

Art. 10 Operazioni preliminari

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - c) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi al controllo dei locali e della strumentazione di votazione.
3. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale centrale procede alla verifica con l'operatore designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto.
4. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede, in caso di voto tradizionale o elettronico, alla chiusura e sigillatura dei locali ove è ubicato il seggio conservando le chiavi di accesso.



Art. 11 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Decano.
2. Il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni all'ora fissata nel decreto.
3. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento della presenza del nominativo dell'elettore negli elenchi degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introduce in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
4. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato che devono comunque comprendere:
 - a) l'accertamento dell'identità degli aventi diritto per conoscenza personale di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) corrispondenza dell'avente diritto con il certificato elettorale e/o con le credenziali di voto rilasciate contestualmente dalla Commissione di seggio;
 - c) effettuazione del voto.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
6. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le stesse si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale centrale.
7. Ogni elettore può indicare un solo nominativo.
8. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio o, nel caso di votazioni telematiche, il Presidente della Commissione elettorale centrale, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o dichiarazioni degli interessati.

Art. 12 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
2. Nel caso di votazione in modalità tradizionale, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:



- a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto, come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;
 - c) procede separatamente a scrutinare le schede votate distinte per ruolo, tenendo conto delle schede bianche o delle schede nulle quali:
 - le schede che non corrispondano a quelle fornite dal Seggio, non risultano timbrate e/o vidimate;
 - le schede nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal Seggio;
 - le schede che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - le schede che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
 - le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente Regolamento o per candidati ritirati;
 - d) in caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, dandone conto nel verbale;
 - e) provvede alla verifica dei risultati, previa trasformazione dei voti espressi di cui al comma 5.
3. Nel caso di votazione in modalità elettronica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale centrale:
- a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi e della trasformazione di cui al comma 5.
4. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale centrale:
- a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi e della trasformazione di cui al comma 5.
5. Ai fini del computo dei voti, si applicano i criteri di pesatura previsti dallo Statuto.
6. I voti ottenuti da ciascun candidato sono sommati e arrotondati per difetto se la parte decimale è uguale o inferiore a 0,5 e per eccesso in ogni altro caso.
7. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
8. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, tutta la documentazione prevista per il tipo di votazione (gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori, le schede votate distinte in plichi, le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate, le tabelle di scrutinio, le informazioni fornite dall'operatore economico designato).
9. Il verbale e la documentazione, raccolti in plico sigillato e firmato esternamente dai componenti la Commissione, sono recapitati – in caso di voto con modalità tradizionale o elettronica – alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12:00 del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.



Art. 13 Proclamazione dell'eletto

1. La Commissione elettorale centrale, immediatamente dopo la consegna da parte delle Commissioni di seggio, procede preliminarmente alla verifica dei verbali e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale centrale procede poi all'accertamento del raggiungimento da parte dei candidati del *quorum* previsto dalla singola tornata elettorale ai sensi dell'art. 9 del presente Regolamento.
3. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum*, la Commissione informa il Decano e si aggiorna alla tornata successiva.
4. Nel caso in cui un candidato raggiunga il *quorum* previsto, la Commissione ne dà attestazione a verbale e lo trasmette al Decano, unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e a tutto il materiale elettorale.
5. Il Decano, ai sensi dell'art. 5, comma 10, dello Statuto, procede alla proclamazione dell'eletto in seduta pubblica, immediatamente dopo la ricezione del verbale e della documentazione da parte della Commissione elettorale centrale.
6. Solo all'esito degli eventuali ricorsi di cui all'art. 14, il Decano comunica al Ministro competente gli esiti dell'elezione per la formale nomina.

Art. 14 Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi

1. I risultati elettorali, accertati dalla Commissione elettorale centrale, sono resi pubblici entro i due giorni feriali successivi a quello della proclamazione, mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e mediante notizia sul portale *web* di Ateneo.
2. Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione dei risultati può essere proposto da parte degli aventi diritto motivato ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione di cui al comma 3, al Senato accademico che si pronuncia in seduta straordinaria, in via definitiva, nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale.

TITOLO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE, RICERCATORE E TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL SENATO ACCADEMICO

Art. 15 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale docente, del personale ricercatore e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico sono indette dal Rettore, con proprio decreto pubblicato all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e pubblicizzato attraverso il portale *web* di Ateneo almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni.
2. Nel decreto elettorale il Rettore indica:
 - a) il calendario delle votazioni;



- b) le modalità di voto (tradizionale, elettronico, telematico);
 - c) il numero e l'ubicazione dei seggi elettorali, salvo l'utilizzo del voto telematico;
 - d) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature.
 - e) sentito il Direttore o la Direttrice Generale, il responsabile del procedimento amministrativo.
3. Il Rettore provvede anche alla costituzione:
- a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) delle Commissioni di seggio, previste anche nel caso di utilizzo del voto elettronico.

Art. 16 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
- a) un Presidente, scelto tra il personale docente;
 - b) un componente scelto tra il personale ricercatore;
 - c) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dal Comitato Partecipativo del personale tecnico-amministrativo.
- La Commissione è coadiuvata da personale dell'Amministrazione, individuato dal Direttore Generale, o da apposito Ufficio dedicato, con funzioni di supporto e di segreteria.
2. Il Rettore designa, inoltre, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma, almeno un componente supplente, indicato dall'organo rappresentativo, nel caso di cui alla lettera c).
3. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
4. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente. In caso di assenza o impedimento del supplente, provvede il Rettore con nuova designazione.
5. Alla Commissione elettorale centrale compete:
- a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data dell'indizione delle votazioni e dei successivi aggiornamenti, suddivisi per ruoli, da comunicare alle Commissioni di seggio e, in caso di voto elettronico e telematico, all'operatore economico designato e da pubblicare nella pagina dedicata del portale *web* di Ateneo, al fine di consentire agli interessati di proporre reclamo avverso la mancata iscrizione o la errata indicazione delle generalità;
 - b) di accogliere le candidature e di pronunciarsi sulla corretta e rituale presentazione delle stesse;
 - c) di dare adeguata pubblicità, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, al manifesto elettorale;
 - d) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
 - e) di verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, ove istituite, e inviare i verbali al Rettore;
 - f) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati.

Art. 17 Commissione di seggio

1. Solo nel caso di voto tradizionale o elettronico, per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono designate le Commissioni elettorali di seggio, composte da:
- a) un Presidente, scelto tra il personale docente, il quale designa tra gli altri componenti un Vice-Presidente;



- b) un membro scelto tra il personale docente e ricercatore;
 - c) un membro scelto tra il personale tecnico-amministrativo designato dal Comitato Partecipativo del Personale tecnico-amministrativo.
2. Il Rettore, inoltre, nomina almeno due o più supplenti per sostituire od integrare i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
 3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenti.
 4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 18 Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dello Statuto, al seguente personale in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature:
 - a) professori ordinari;
 - b) professori associati;
 - c) personale ricercatore;
 - d) dirigenti e personale tecnico-amministrativo.
2. Per quanto riguarda i professori ordinari, i professori associati, il personale ricercatore, possono presentare la loro candidatura anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto.
3. La candidatura del personale di ruolo è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato.
4. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 19 Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta, nei limiti di cui all'art. 6, comma 2 dello Statuto, in servizio alla data di svolgimento della tornata elettorale:
 - a) ai professori ordinari;
 - b) ai professori associati;
 - c) al personale ricercatore;
 - d) al personale dirigente e tecnico-amministrativo.
2. Ciascuna componente di cui alle lettere da a) ad d) del precedente comma costituisce un distinto corpo elettorale, salvo il caso dell'elezione di rappresentanti dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico, ove le componenti di cui alle lettere a) b) c) rappresentano un unico corpo elettorale.
3. Il diritto di voto non è precluso da aspettative a qualunque titolo e/o congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.



Art. 20 Presentazione delle candidature

1. Ciascun elettore, che goda del diritto di elettorato passivo può proporre la propria candidatura per la rappresentanza della categoria cui appartiene. La presentazione delle candidature al Rettore deve avvenire almeno 15 giorni prima della data della votazione.
2. La candidatura deve riportare, oltre ai dati anagrafici completi, anche il ruolo di appartenenza.
3. Dalla data prevista per la scadenza di presentazione delle candidature, l'Amministrazione provvederà a dare adeguata pubblicità delle stesse attraverso il manifesto elettorale, pubblicato sul portale *web* di Ateneo, suddivise per ruolo e secondo l'ordine cronologico di presentazione.
4. La candidatura può essere revocata non oltre i 5 giorni antecedenti alla data prevista per la votazione.
5. La propaganda elettorale da parte dei candidati deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione;
 - deve essere assicurato un eguale accesso ai mezzi di propaganda, curando che siano messi a disposizione adeguati spazi sul portale *web* di Ateneo per le affissioni elettorali e spazi fisici per lo svolgimento di Assemblee elettorali all'interno delle strutture dell'Università. L'eventuale utilizzo delle liste e-mail collettive deve essere autorizzato dalla Commissione Elettorale Centrale, nei limiti della regolamentazione di Ateneo;
 - al personale è garantita la possibilità di partecipare, nelle modalità e limiti fissati con disposizione del Direttore Generale, durante l'orario di servizio e senza decurtazioni stipendiali, alle Assemblee elettorali indette dai candidati, di durata massima complessiva per ciascuno di essi stabilita nel provvedimento di indizione delle elezioni per l'intero periodo di campagna elettorale;
 - divieto di propaganda elettorale, in qualsiasi forma, a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione.
6. Nel caso di violazione dei principi previsti per la propaganda elettorale, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad infliggere le opportune sanzioni, oltre alla eventuale segnalazione disciplinare dell'autore. Sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale in merito alle candidature, decide un Comitato composto di diritto dai membri degli organi disciplinari competenti per il ruolo interessato. I ricorsi devono pervenire entro 24 ore dal provvedimento della Commissione e il Comitato decide entro le successive 24 ore.

Art. 21 Votazioni

1. Le votazioni possono avere luogo in giorni consecutivi.
2. Le votazioni si intendono valide se ad esse vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto rispettivamente per i rappresentanti dei professori ordinari, dei professori associati, del personale ricercatore e del personale tecnico-amministrativo.
3. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti, nel limite delle rappresentanze previste all'art. 6, comma 2 dello Statuto per ciascun ruolo.



Art. 22 Operazioni preliminari

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - c) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di elettorato attivo, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede al controllo dei locali e della strumentazione di votazione.
3. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale centrale procede alla verifica con l'operatore economico designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto.
4. Al termine di dette operazioni il Presidente provvede, in caso di voto tradizionale o elettronico, alla chiusura e sigillatura dei locali ove è ubicato il seggio conservando le chiavi di accesso.

Art. 23 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Rettore.
2. Il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni all'ora fissata nel decreto.
3. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, le operazioni di voto si svolgono mediante:
 - a) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore negli elenchi degli aventi diritto e conseguente identificazione mediante conoscenza personale per attestazione di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) firma dell'elettore sull'apposito registro;
 - c) consegna all'elettore della scheda elettorale caratterizzante la tipologia di elettorato e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - d) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa avuta in consegna dal componente del seggio;
 - e) successiva chiusura della scheda, riconsegna della stessa ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata.
4. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato che devono comunque comprendere:
 - a) l'accertamento dell'identità degli aventi diritto per conoscenza personale di uno dei componenti del seggio o mediante documento di identificazione;
 - b) corrispondenza dell'avente diritto con il certificato elettorale e/o con le credenziali di voto rilasciate contestualmente dalla Commissione di seggio;
 - c) effettuazione del voto.



5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
6. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le stesse si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale centrale.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Ogni elettore può manifestare la preferenza per un numero di candidati non superiore ad un terzo dei nominativi da eleggere, arrotondato per difetto e comunque non inferiore ad uno.
8. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio o, nel caso di votazioni telematiche, il Presidente della Commissione elettorale centrale, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o dichiarazioni degli interessati.

Art. 24 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
2. Nel caso di votazione in modalità tradizionale, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta, per ciascun ruolo, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;
 - c) procede separatamente, per ogni ruolo, a scrutinare le schede votate, tenendo conto delle schede bianche o delle schede nulle quali:
 - le schede che non corrispondano a quelle fornite dal Seggio, non risultano timbrate e/o vidimate;
 - le schede nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal Seggio;
 - le schede che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - le schede che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente regolamento;
 - le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente regolamento o per candidati ritirati;
 - d) uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna votazione e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia;
 - e) in caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, dandone conto nel verbale.
3. Nel caso di votazione in modalità elettronica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio:



- a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli e ne accerta la corrispondenza con i propri elenchi degli elettori;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
4. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale centrale:
- a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
5. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
6. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, tutta la documentazione prevista per il tipo di votazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
- gli elenchi dei votanti sui quali sono state apposte le firme degli elettori;
 - le schede votate distinte in plichi;
 - le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate;
 - le tabelle di scrutinio;
 - le informazioni fornite dall'operatore economico designato.
7. Il verbale e la documentazione, raccolti in plico sigillato e firmato esternamente dai componenti la Commissione, sono recapitati – in caso di voto con modalità tradizionale o elettronica – alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12 del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.

Art. 25 Proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale centrale, immediatamente dopo la consegna da parte delle Commissioni di seggio, procede preliminarmente alla verifica dei verbali e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale centrale procede poi all'accertamento del raggiungimento del *quorum previsto* per la validità della tornata elettorale di cui all'art. 21 del presente Regolamento
3. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum*, la Commissione informa il Rettore per gli opportuni provvedimenti.
4. Nel caso in cui il *quorum* sia stato raggiunto, la Commissione dà attestazione a verbale dei risultati e li trasmette al Rettore, unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e a tutto il materiale elettorale.
5. A parità di preferenze ricevute, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo nell'Università degli Studi di Brescia; a parità di anzianità di ruolo, prevale il candidato con minore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, la Commissione Elettorale Centrale procede al sorteggio.

Art. 26 Pubblicazione dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione degli eletti

1. I risultati elettorali, accertati dal Rettore con proprio decreto, sono resi pubblici entro i due giorni feriali successivi a quello dell'emanazione dello stesso, mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e mediante notizia sul portale *web* di Ateneo.



2. Entro i due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali può essere proposto da parte degli aventi diritto motivato ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è comunicata al Rettore, il cui decreto di presa d'atto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di esso viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione di cui al comma 3, al Rettore che si pronuncia in via definitiva con proprio decreto, nei successivi dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale. Tale decreto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di esso viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
5. Il Rettore procede con proprio decreto, trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque alla conclusione della eventuale procedura di reclamo, a seguito della verifica di eventuali incompatibilità e relative opzioni, alla proclamazione degli eletti. Tale decreto è affisso all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo.

Art. 27 Reintegrazione delle rappresentanze

1. In caso di cessazione, a qualunque titolo, degli eletti, si procede ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.

TITOLO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI

CAPO I – NORME COMUNI

Art. 28 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di cui ai successivi Capo II e Capo III hanno luogo, contestualmente, ogni due anni e si svolgono in base alla disciplina comune di cui al presente Capo. Nel caso di concomitanza con le elezioni di cui al Titolo II, le stesse si svolgono nel medesimo periodo.
2. Le elezioni sono indette dal Rettore ogni biennio, con decreto pubblicato all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e pubblicizzato attraverso il portale *web* di Ateneo almeno sessanta giorni prima della data fissata per l'inizio delle votazioni.
3. Tale decreto deve indicare:
 - a) il calendario delle votazioni;
 - b) le modalità di voto (tradizionale, elettronico, telematico);
 - c) la modalità e la scadenza per la presentazione delle candidature.
 - d) sentito il Direttore o la Direttrice Generale, il responsabile del procedimento amministrativo.
4. Il Rettore provvede anche alla costituzione:
 - a) della Commissione elettorale centrale;
 - b) delle Commissioni di seggio, su proposta della Commissione elettorale centrale, previste anche nel caso di utilizzo del voto elettronico.



Art. 29 Commissione elettorale centrale

1. La Commissione elettorale centrale è composta dai seguenti membri:
 - a) un Presidente, scelto tra il personale docente;
 - b) un componente scelto tra il personale ricercatore;
 - c) uno studente designato dal Comitato Partecipativo degli Studenti.

La Commissione è coadiuvata da personale dell'Amministrazione, individuato dal Direttore Generale, o da apposito Ufficio dedicato, con funzioni di supporto e di segreteria.

2. Il Rettore designa, inoltre, per ciascuno dei ruoli di cui al precedente comma, almeno un componente supplente, indicato dall'organo rappresentativo, nel caso di cui alla lettera c).
3. È condizione di validità delle sedute della Commissione elettorale centrale la presenza di tutti i componenti.
4. In caso di assenza o impedimento di uno dei componenti, subentra definitivamente il supplente. In caso di assenza o impedimento del supplente, provvede il Rettore con nuova designazione.
5. Alla Commissione elettorale centrale compete:
 - a) di acquisire gli elenchi degli aventi diritto al voto alla data dell'indizione delle votazioni e dei successivi aggiornamenti, suddivisi per tipologia di elezione, da comunicare alle Commissioni di seggio e, in caso di voto elettronico e telematico, all'operatore economico designato;
 - b) di confermare a richiesta degli interessati la presenza o assenza della propria iscrizione negli elenchi degli elettori;
 - c) di accogliere le candidature (singole o per lista) previa specifica delle modalità operative di presentazione e di pronunciarsi sulla correttezza e ritualità delle stesse (in particolare, nel caso del voto per lista, la verifica ed eventuali provvedimenti correlati relativi ai contrassegni e alle sigle, identici o confondibili);
 - d) di individuare numero, ubicazione e composizione delle Commissioni di seggio, da formalizzarsi mediante decreto del Rettore;
 - e) di dare adeguata pubblicità, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, al manifesto elettorale;
 - f) di pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori e dai candidati;
 - g) di verificare i risultati pervenuti dalle Commissioni di seggio, ove istituite, e inviare i verbali al Rettore;
 - h) di decidere sui ricorsi proposti contro i risultati.

Art. 30 Commissione di seggio

1. Per ciascun seggio elettorale e per l'intera procedura elettorale vengono individuate dalla Commissione elettorale centrale le Commissioni elettorali di seggio, composte da tre membri appartenenti al personale dell'Università di cui uno, con la funzione di Presidente, scelto tra un dipendente appartenente al personale tecnico-amministrativo, almeno dell'area dei funzionari, formalizzate con Decreto Rettorale.
2. La Commissione elettorale centrale individua inoltre almeno due o più supplenti per sostituire od integrare i componenti del seggio nel caso di gravi motivi accertati dal Presidente. Tali supplenti devono essere reperibili durante tutta la durata delle operazioni elettorali e presenti all'inizio di ogni riunione del seggio.
3. Di tutte le decisioni di cui ai commi precedenti deve essere data immediata comunicazione al Direttore Generale per i provvedimenti conseguenti.



4. La presenza di almeno due componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.

Art. 31 Modalità di elezione e di presentazione delle candidature

1. L'elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale.
2. Nei soli casi in cui il corpo elettorale risulti inferiore a 100 elettori, l'elezione avviene sulla base di candidature individuali, per la presentazione delle quali non si applicano i successivi commi da 3 a 9.
3. Ogni lista presentata può essere riferita ad uno solo degli organi per il quale è indetta l'elezione.
4. Ciascuna lista di candidatura, contraddistinta da appositi contrassegni o sigla, deve essere sottoscritta dai relativi candidati ed è formalizzata con apposita dichiarazione di presentazione sottoscritta da almeno cinquanta studenti per le elezioni di cui al successivo Capo II e da almeno venti studenti per le elezioni di cui al successivo Capo III, in possesso degli specifici requisiti di elettorato attivo.
5. In ogni lista i candidati sono elencati in numeri arabi progressivi. Le sottoscrizioni dei candidati e dei presentatori, salvo il caso di utilizzo di specifico sistema informatico da parte dell'Amministrazione, devono essere leggibili e devono essere accompagnate dall'indicazione della data e del luogo di nascita, del Corso di iscrizione e del numero di matricola.
6. Ogni studente può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione di una sola lista per ogni organo per il quale è indetta l'elezione. Ogni candidato può essere incluso in un'unica lista per la stessa tipologia di elezione.
7. La sottoscrizione dei candidati e dei presentatori di ogni lista può essere apposta in forma olografa, depositata completa dei nomi di tutti i candidati, ovvero può essere dichiarata all'Ateneo mediante un sistema informatico di identificazione specificamente predisposto, nel rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza e delle garanzie di univocità e autenticità.
8. Nel caso di sottoscrizione olografa, le firme devono essere autenticate, secondo le modalità previste dalla legge, dal funzionario competente a ricevere la documentazione. Nel caso di presentazione mediante sistema informatico, l'autenticazione si dà per avvenuta con l'accesso del singolo utente.
9. Le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore:
 - a) per le elezioni di cui al Capo II e Capo III, escluse quelle per il Consiglio di Corso di Studio di cui al successivo art. 43, al numero degli eligendi e comunque fino ad un massimo del doppio degli stessi;
 - b) per le elezioni relative alle rappresentanze nei Consigli di Corso di Studio di cui all'art. 43, le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore ad un terzo degli eligendi e comunque fino a un massimo del doppio degli stessi.

Le eventuali invalidità di una o più candidature individuali, per difetto dei requisiti previsti dal presente Regolamento, non invalida l'intera lista comportando unicamente l'esclusione del candidato o dei candidati che difettino dei requisiti prescritti, salvo che le invalidità non riducano il numero di candidati al di sotto delle rispettive soglie minime.
10. Avvenuto il deposito o la registrazione informatica delle liste, non sono più ammesse sue integrazioni.
11. Il primo presentatore di ciascuna lista ne è considerato il rappresentante ufficiale. Ad esso sono riferite tutte le comunicazioni e gli atti previsti per conto della lista presentata.
12. Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidatura o, nel caso ne ricorrano le condizioni, le singole candidature, devono essere depositate entro le ore dodici del ventesimo giorno precedente a quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto secondo le modalità operative specificate dalla Commissione elettorale centrale.



13. Decorso il termine di cui al comma 12, la Commissione elettorale centrale, effettuate le proprie verifiche, predispone il manifesto elettorale e ne dà pubblicità, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante pubblicazione sul portale *web* di Ateneo e, ove ritenuto necessario, mediante affissione in appositi spazi.
14. Le liste elettorali o le singole candidature sono riprodotte sul manifesto elettorale e sulle schede di voto nell'ordine cronologico di presentazione per ogni singolo organo.
15. La propaganda elettorale da parte dei candidati deve svolgersi nel rispetto dei seguenti principi:
 - della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione;
 - deve essere assicurato un eguale accesso ai mezzi di propaganda, curando che siano messi a disposizione adeguati spazi sul portale *web* di Ateneo per le affissioni elettorali e spazi fisici per lo svolgimento di Assemblee elettorali all'interno delle strutture dell'Università. L'eventuale utilizzo delle liste e-mail collettive deve essere autorizzato dalla Commissione Elettorale Centrale, nei limiti della regolamentazione di Ateneo;
 - divieto di propaganda elettorale, in qualsiasi forma, a partire dalle ventiquattro ore precedenti l'inizio delle operazioni di votazione.
16. Nel caso di violazione dei principi previsti per la propaganda elettorale, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad infliggere le opportune sanzioni, che nei casi più gravi possono coincidere con l'esclusione della lista o della candidatura, oltre alla eventuale segnalazione disciplinare dell'autore. Sui ricorsi avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale in merito alle candidature, decide un Comitato composto di diritto dai membri degli organi collegiali disciplinari competenti in relazione alla tipologia di studente. I ricorsi devono pervenire entro 24 ore dal provvedimento della Commissione e il Comitato decide entro le successive 24 ore.

Art. 32 Votazioni

1. Le votazioni possono avere luogo in giorni consecutivi.
2. Le votazioni si intendono valide se ad esse vi abbia preso parte almeno il dieci per cento degli aventi diritto, per ciascuna tipologia di elezione ad esclusione delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio di cui al successivo art. 43 e delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi nei Consigli di dipartimento di cui all'art. 41, per le quali non è previsto alcun *quorum*.
3. Nel caso di elezioni sulla base delle liste concorrenti, gli eletti sono individuati dalla Commissione elettorale centrale, dopo aver acquisito i risultati dalle Commissioni di Seggio, con le seguenti modalità:
 - a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei singoli collegi elettorali;
 - b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
 - c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero intero crescente sino alla concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
 - d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
 - e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato nella lettera d);



- f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze graduato in ordine decrescente: a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
 - g) ai fini dell'individuazione degli eletti, a seguito del riparto dei seggi, sono da includersi nel computo anche i candidati privi di preferenze candidati in liste che abbiano ottenuto voti e seggi.
4. Nel caso di elezioni sulla base di singole candidature, gli eletti sono individuati dalla Commissione elettorale centrale, dopo aver acquisito i risultati dalle Commissioni di Seggio, sulla base dei voti ottenuti dai candidati.
 5. Nel caso di voto elettronico o telematico, le operazioni di cui al comma 3, sono svolte dall'operatore economico designato e comunicate alla Commissione elettorale centrale.

Art. 33 Operazioni preliminari

1. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede alle operazioni preparatorie che comprendono:
 - a) il controllo dei locali, delle cabine e delle urne;
 - b) la verifica degli elenchi degli aventi diritto al voto;
 - c) la predisposizione di un sufficiente numero di schede, di diverso colore per le diverse tipologie di consultazione, che devono recare il timbro dell'Università e la firma di un componente il seggio elettorale da apporsi prima dell'inizio delle votazioni.
2. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, il giorno precedente le votazioni sono costituiti i seggi con l'insediamento del Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi al controllo dei locali e della strumentazione di votazione.
3. Nel caso di votazioni in modalità telematica, il giorno precedente le votazioni la Commissione elettorale centrale procede alla verifica con l'operatore economico designato che non vi siano problematiche legate agli strumenti di voto.
4. Al termine delle operazioni di cui ai commi precedenti il Presidente provvede, in caso di voto tradizionale o elettronico, alla chiusura e sigillatura dei locali ove è ubicato il seggio conservando le chiavi di accesso.

Art. 34 Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono nei giorni indicati dal decreto del Rettore. Presso ogni seggio può assistere alle operazioni elettorali un rappresentante per lista e far annotare eventuali osservazioni.
2. All'ora fissata dal decreto di indizione delle elezioni per l'inizio delle operazioni di voto, il Presidente dà inizio alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
3. Nel caso di votazioni in modalità tradizionale, le operazioni di voto si svolgono come segue:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore negli elenchi degli aventi diritto e conseguente riconoscimento mediante documento di identità (tessera universitaria munita di fotografia o altro documento valido);
 - b) consegna all'elettore della o delle schede elettorali e della matita copiativa in dotazione al seggio;
 - c) entrata dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione sulla scheda da parte dello stesso del nominativo prescelto mediante l'esclusivo utilizzo della matita copiativa avuta in consegna dal componente del seggio;



- d) successiva chiusura della scheda o delle schede, riconsegna della stessa/e ad uno dei componenti del seggio che la introdurrà in presenza dell'elettore nell'apposita urna sigillata;
 - e) attestazione che l'elettore ha votato mediante firma di un membro del Seggio nell'apposita colonna dell'elenco.
4. Nel caso di votazioni in modalità elettronica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore designato che devono comunque comprendere:
 - a) l'accertamento dell'identità degli aventi diritto mediante documento di identificazione;
 - b) corrispondenza dell'avente diritto con il certificato elettorale e/o con le credenziali di voto rilasciate contestualmente dalla Commissione di seggio;
 - c) effettuazione del voto.
 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, sono ammessi al voto gli elettori che entro l'ora di chiusura delle votazioni si trovino nei locali del seggio. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale.
 6. Nel caso di votazioni in modalità telematica, le votazioni si svolgono mediante le specifiche modalità indicate dall'operatore economico designato. In questo caso, per le sole particolari necessità che dovessero eventualmente emergere nel corso delle operazioni di voto, è competente la Commissione elettorale centrale.
 7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta.
 8. Nel caso di elezione sulla base delle liste concorrenti, ogni elettore può manifestare il voto mediante apposizione di un segno di croce sul contrassegno della lista prescelta. L'elettore può inoltre esprimere una sola preferenza a fianco del nome del rappresentante compreso nella stessa lista.
 9. È considerato valido sia ai fini del voto di lista che della preferenza il voto effettuato con il segno di croce a fianco dei soli nomi di preferenza.
 10. Le preferenze espresse in numero superiore a quello consentito si considerano come non apposte.
 11. Nel caso di voto sulla base delle singole candidature, ogni elettore può manifestare la preferenza per un solo candidato, apponendo un segno di croce a fianco del nominativo prescelto.
 12. Sulle contestazioni insorte durante le operazioni elettorali decide il Presidente della Commissione di seggio o, nel caso di votazioni telematiche, il Presidente della Commissione elettorale centrale, che è tenuto a riportare nel verbale eventuali richieste o dichiarazioni degli interessati.

Art. 35 Operazioni di scrutinio

1. terminate le operazioni di voto si procede allo scrutinio che si svolge in seduta pubblica. Le operazioni di scrutinio vengono portate a compimento senza soluzione di continuità.
2. Nel caso di votazione in modalità tradizionale, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione di seggio:
 - a) accerta il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto come risulta dai registri firmati dagli elettori;
 - b) accerta, per ciascuna consultazione, il numero delle schede pervenute al seggio, il numero delle schede vidimate, il numero delle schede consegnate dagli elettori, quello delle schede eventualmente sostituite e quello delle schede non utilizzate;



- c) procede, separatamente per ciascuna tipologia di consultazione, a scrutinare le schede votate, tenendo conto delle schede bianche o delle schede nulle quali:
 - le schede che non corrispondano a quelle fornite dal Seggio, non risultano timbrate e/o vidimate;
 - le schede nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita consegnata dal Seggio;
 - le schede che rechino segni, scritte o parole tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che con essi l'elettore abbia voluto farsi riconoscere;
 - le schede che contengano voti che non risultino conformi alle prescrizioni del presente Regolamento;
 - le schede nelle quali l'elettore abbia contrassegnato più di una lista;
 - le preferenze espresse per un candidato che non appartenga alla lista votata;
 - le preferenze espresse per nominativi per i quali non sia stata presentata la candidatura secondo le modalità previste dal presente regolamento;
 - d) uno scrutatore estrae le schede dall'urna, distintamente per ciascuna votazione e le porge al Presidente il quale ne dà lettura. Dei voti assegnati si tiene conto nelle apposite tabelle di scrutinio, redatte in duplice copia;
 - e) in caso di contestazione di una scheda o di un voto, il Presidente ne può decidere provvisoriamente l'attribuzione, dandone conto nel verbale.
3. Nel caso di votazione in modalità elettronica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto, la Commissione di seggio:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli e ne accerta la corrispondenza con i propri elenchi degli elettori;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
 4. Nel caso di votazione in modalità telematica, immediatamente dopo il termine delle operazioni di voto la Commissione elettorale centrale:
 - a) richiede all'operatore economico designato l'elenco dei votanti, distinti per ruoli;
 - b) richiede all'operatore economico designato i risultati delle votazioni, sulla base dei voti espressi.
 5. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, redige apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti.
 6. La Commissione di seggio o, ove previsto, la Commissione elettorale centrale, allega al verbale, quale parte integrante dello stesso, tutta la documentazione prevista per il tipo di votazione, tra cui, a titolo esemplificativo:
 - gli elenchi dei votanti;
 - le schede votate distinte in plichi;
 - le schede non utilizzate e le schede per qualsiasi motivo annullate;
 - le tabelle di scrutinio;le informazioni fornite dall'operatore economico designato.
 7. Il verbale e la documentazione, raccolti in plico sigillato e firmato esternamente dai componenti la Commissione, sono recapitati – in caso di voto con modalità tradizionale o elettronica – alla Commissione elettorale centrale entro le ore 12.00 del giorno feriale successivo a quello di chiusura delle votazioni.



Art. 36 Proclamazione dei risultati

1. La Commissione elettorale centrale, immediatamente dopo la consegna da parte delle Commissioni di seggio, procede preliminarmente alla verifica dei verbali e alla valutazione delle eventuali contestazioni e dei reclami verbalizzati, dandone conto nel proprio verbale.
2. La Commissione elettorale centrale procede poi all'accertamento del raggiungimento del *quorum* previsto per la validità della tornata elettorale di cui all'art. 32.
3. Nel caso di mancato raggiungimento del *quorum*, la Commissione informa il Rettore per gli opportuni provvedimenti.
4. Nel caso in cui il *quorum* sia stato raggiunto, la Commissione dà attestazione a verbale dei risultati e li trasmette al Rettore, unitamente ai verbali delle Commissioni di seggio e a tutto il materiale elettorale.
5. A parità di preferenze ricevute, risulta eletto il candidato con minore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, la Commissione Elettorale Centrale procede al sorteggio.

Art. 37 Pubblicazione dei risultati elettorali, ricorsi e proclamazione degli eletti

1. I risultati elettorali, accertati dal Rettore con proprio decreto, sono resi pubblici entro i due giorni feriali successivi a quello dell'emanazione dello stesso, mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e mediante notizia sul portale *web* di Ateneo.
2. Entro i due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali può essere proposto da parte degli aventi diritto motivato ricorso in opposizione alla Commissione elettorale centrale, la quale decide entro cinque giorni dalla ricezione, sentito il primo firmatario del ricorso.
3. La decisione è comunicata al Rettore, il cui decreto di presa d'atto è pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di esso viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
4. Avverso la pronuncia della Commissione elettorale centrale può essere proposto ricorso, entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione di cui al comma 3, al Senato Accademico che si pronuncia in via definitiva con propria delibera nella prima seduta utile e comunque non oltre 30 giorni dalla ricezione, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione elettorale centrale. Tale delibera è pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo e di essa viene altresì data notizia al primo firmatario del ricorso.
5. Il Rettore procede con proprio decreto, trascorso il termine di cui al comma 2 e comunque alla conclusione della eventuale procedura di reclamo, a seguito della verifica di eventuali incompatibilità e relative opzioni, alla proclamazione degli eletti. Tale decreto è affisso all'Albo pretorio *on-line* di Ateneo e sul portale *web* di Ateneo.

Art. 38 Reintegrazione delle rappresentanze

1. In caso di mancata elezione nella tornata elettiva generale del numero di rappresentanti previsti dallo Statuto, si procede secondo quanto previsto all' art. 27, commi 6, 7 e 8, del Regolamento Generale di Ateneo.
2. In caso di cessazione, a qualunque titolo degli eletti, ovvero di mancato rinnovo dell'iscrizione degli stessi all'anno accademico successivo, si procede ai sensi del Regolamento Generale di Ateneo.



CAPO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI CENTRALI: SENATO ACCADEMICO, CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NUCLEO DI VALUTAZIONE, COMITATO PER LO SPORT

Art. 39 - Elettorato passivo

1. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, a tutti gli studenti iscritti, all'anno accademico in fase di avvio, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, nell'anno accademico in cui hanno luogo le votazioni, ad un corso di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca o scuola di specializzazione, ove previsti.
2. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 40 - Elettorato attivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l'Ateneo, all'anno accademico in fase di avvio, in corso e fuori corso, alla data di svolgimento delle elezioni, costituiti in un unico corpo elettorale.
2. Il diritto di voto non è precluso da eventuali sospensioni o aspettative previste dalla legge o dai regolamenti.

CAPO III - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ALTRI ORGANI

Art. 41 Consiglio di Dipartimento

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti, iscritti all'anno accademico in fase di avvio ai Corsi di studio afferenti al singolo Dipartimento. L'elettorato passivo spetta, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, a tutti gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, all'anno accademico in fase di avvio ai Corsi di studio afferenti al singolo Dipartimento.
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 7 dello Statuto, è prevista la costituzione di distinti corpi elettorali per l'elezione rispettivamente di un rappresentante degli studenti, di un rappresentante dei dottorandi e di un rappresentante degli specializzandi.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 42 Commissioni Paritetiche

1. Per l'elezione delle Commissioni Paritetiche di cui all'art. 23, comma 11 dello Statuto, l'elettorato attivo spetta, a tutti gli studenti iscritti all'anno accademico in fase di avvio ad un Corso di studio, afferente al singolo Dipartimento.
L'elettorato passivo spetta ai soli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, all'anno accademico in fase di avvio ad un Corso di studio, afferente al singolo Dipartimento.
2. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.



Art. 43 Consiglio di Corso di laurea

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ai rispettivi corsi di laurea o di laurea magistrale, all'anno accademico in fase di avvio. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti iscritti per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, all'anno accademico in fase di avvio ai rispettivi corsi di laurea o di laurea magistrale.
2. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.

Art. 44 Consiglio di Facoltà

1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, ai sensi dell'art. 25, comma 2 dello Statuto Ateneo e dall'art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo, sono disciplinate dal Regolamento della Facoltà, salvo quanto di seguito previsto.
2. Le elezioni si tengono ogni due anni, a seguito della costituzione delle Commissioni Paritetiche dipartimentali.

TITOLO IV - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI E DEGLI SPECIALIZZANDI NEI RISPETTIVI ORGANI

CAPO I - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI

Art. 45 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti ai Cicli attivi nell'anno accademico di indizione delle elezioni, riuniti in un unico corpo elettorale per ciascun Corso.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti ai Cicli attivi nell'anno accademico di indizione delle elezioni ed è riservato ai dottorandi con periodo residuo di corso non inferiore alla durata del mandato.

Art. 46 Modalità di elezione

1. Le elezioni sono indette annualmente dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso, con proprio decreto. Nel caso in cui gli iscritti al singolo corso non siano superiori a due, non si procede ad elezioni e gli iscritti sono componenti di diritto del Collegio del Corso.
2. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali in base ai principi di cui al Titolo III, Capo I del presente Regolamento, per quanto compatibili.
3. A parità di preferenze ricevute, risulta eletto il candidato con minore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, la Commissione elettorale procede al sorteggio.

CAPO II - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI SPECIALIZZANDI

Art. 47 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta a tutti gli iscritti alla rispettiva scuola di specializzazione all'anno accademico in fase di avvio, per tutte le macroaree.



2. L'elettorato passivo spetta a tutti gli iscritti alla rispettiva scuola di specializzazione all'anno accademico in fase di avvio ed è riservato agli specializzandi con periodo residuo di corso non inferiore alla durata del mandato.

Art. 48 Modalità di elezione

1. Le elezioni sono indette ogni due anni dal Direttore del Dipartimento di afferenza del Corso. Nel caso in cui gli iscritti al singolo corso di specializzazione non siano superiori a tre, non si procede ad elezioni e l'iscritto è componente di diritto del Consiglio o nel Comitato Ordinatore della Scuola.
2. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali in base ai principi di cui al Titolo III, Capo I del presente Regolamento, per quanto compatibili.
3. A parità di preferenze ricevute, risulta eletto il candidato con minore anzianità anagrafica. In caso di ulteriore parità, la Commissione elettorale procede al sorteggio.

TITOLO V - ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO NEL COMITATO PARTECIPATIVO DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Art. 49 Modalità di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo

1. Il Direttore Generale fissa, con propria Disposizione, le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Comitato Partecipativo del Personale Tecnico Amministrativo di cui agli articoli 20 dello Statuto e 21 del Regolamento generale d'Ateneo, da svolgersi con congruo anticipo rispetto alla scadenza del mandato dell'organo uscente.
2. L'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni. L'elettorato passivo spetta al solo personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data di svolgimento delle elezioni. L'eventuale contestuale elezione a componente del Senato Accademico comporta la necessità, ai sensi dell'art. 12, comma 1 dello Statuto, della opzione per la carica scelta.
3. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.
4. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali, in base ai principi di cui al Titolo II, ad eccezione degli articoli 18 e 19.

Art. 50 Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento

1. Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono indette ogni quattro anni dal Direttore del Dipartimento di afferenza del personale stesso, con proprio decreto col quale è anche contestualmente nominata una apposita Commissione Elettorale i cui componenti sono individuati dal Direttore tra il personale strutturato del Dipartimento.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta al solo personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato incardinato nella struttura dipartimentale, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni.
3. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali in base ai principi di cui al Titolo II, ad eccezione degli articoli 18 e 19.



TITOLO VI - ELEZIONI DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 51 Modalità di elezione

1. Il Rettore fissa, con proprio Decreto, le elezioni dei rappresentanti dei componenti effettivi interni del Collegio di disciplina di cui all'art.14, comma 2 dello Statuto, da svolgersi con congruo anticipo e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Collegio uscente.
2. L'elettorato attivo spetta al personale docente di prima fascia, al personale docente di seconda fascia e al personale ricercatore, in servizio alla data di svolgimento delle elezioni, riuniti in distinti corpi elettorali.
3. L'elettorato passivo spetta rispettivamente ai docenti di prima fascia, ai docenti di seconda fascia e al personale ricercatore, in regime di tempo pieno, in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Possono candidarsi anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, previa verifica della possibilità di esercitare l'opzione nei termini previsti dalla regolamentazione di Ateneo e a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti. La candidatura è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato, ad eccezione del personale ricercatore.
4. I candidati non possono far parte né della Commissione elettorale centrale né delle Commissioni di seggio.
5. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali, distinte per ruoli, in base ai principi di cui al Titolo II, ad eccezione degli articoli 18 e 19.

TITOLO VII - ELEZIONE DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

Art. 52 Modalità di elezione

1. Il Decano del Dipartimento, con proprio Decreto dipartimentale, indice le elezioni da svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Direttore uscente.
2. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento in carica alla data di svolgimento delle elezioni, riuniti in un unico corpo elettorale.
3. L'elettorato passivo spetta ai docenti di ruolo di prima fascia in regime di tempo pieno, in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. La candidatura è ammissibile nel solo caso in cui il periodo residuo di servizio non sia inferiore alla durata del mandato. Possono candidarsi anche coloro che si trovano in regime di tempo definito, previa verifica della possibilità di esercitare l'opzione nei termini previsti dalla regolamentazione di Ateneo e a condizione che contestualmente si impegnino per iscritto ad optare per il tempo pieno, se eletti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 dello Statuto. Possono inoltre candidarsi coloro che si trovano in altre situazioni di incompatibilità temporanea, a condizione che, se eletti, risolvano le incompatibilità entro la data di decorrenza della carica.
4. Le elezioni si svolgono mediante presentazione di candidature individuali, con le modalità definite nel Decreto di indizione, in modalità telematica, almeno venti giorni prima della data della prima votazione, in base ai principi di cui al Titolo I.
5. Il diritto di voto non è precluso da aspettative a qualunque titolo e/o congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.



6. Il Direttore viene eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto maggiori voti nell'ultima votazione valida. È eletto colui che consegue la maggioranza dei voti validi espressi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 53 Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente Regolamento costituiscono principi generali in materia elettorale.
2. Tutti gli atti di cui al presente Regolamento, riferiti alla modalità di elezione telematica, sono redatti e sottoscritti in forma digitale.
3. Il mandato degli eletti ai sensi del presente Regolamento, salvo eventuali deroghe normative o regolamentari, ha durata fino al 31 ottobre dell'anno accademico di scadenza, secondo la specifica previsione per i rispettivi Organi, anche nel caso in cui si sia resa necessaria la *prorogatio* dei precedenti.
4. Tutte le disposizioni regolamentari e le deliberazioni degli organi, precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate, se incompatibili.
5. Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 54 Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore secondo le disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano alle procedure elettorali avviate successivamente alla sua entrata in vigore.